



**OGGETTO: TRIBUTI LOCALI – TARI – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E  
DETERMINAZIONE SCADENZE PER L'ANNO 2021**

Nell'anno **duemilaventuno**, il giorno **dieci** del mese di **Maggio**, convocato per le ore **21:00**, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Presidente **MILVA PACINI**

Sono presenti i signori Consiglieri:

LUCA BENESPERI	SINDACO	Presente
MILVA PACINI	PRESIDENTE	Presente
OLIVIERO BILLI	CONSIGLIERE	Presente
RICCARDO COPPINI	CONSIGLIERE	Presente
LUCA BELLI	CONSIGLIERE	Presente
SILVIO BUONO	CONSIGLIERE	Presente
PATRIZIA SANTORO	CONSIGLIERE	Presente
FABRIZIO BARONCELLI	CONSIGLIERE	Presente
ELENA INNOCENTI	CONSIGLIERE	Presente
SIMONA SIRINGO	CONSIGLIERE	Presente
FRANCESCA BIAGIONI	CONSIGLIERE	Presente
MASSIMO VANNUCCINI	CONSIGLIERE	Presente
LUISA TONIONI	CONSIGLIERE	Assente
STEFANO PIERI	CONSIGLIERE	Presente
ALFREDO FABRIZIO NEROZZI	CONSIGLIERE	Presente
MASSIMO BARTOLI	CONSIGLIERE	Assente*
ALBERTO GUERCINI	CONSIGLIERE	Presente

\*Entra al punto 9) all'O.d.G.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, **PAOLA AVETA**.

Partecipano altresì i seguenti Assessori:

FEDERICO FERRETTI GIOVANNELLI	VICE-SINDACO	Presente
KATIA GHERARDI	ASSESSORE	Presente
MAURIZIO CIOTTOLI	ASSESSORE	Presente
GRETA AVVANZO	ASSESSORE	Presente
GIULIA FONDI	ASSESSORE	Presente

Scrutatori: **BELLI LUCA - BIAGIONI FRANCESCA - GUERCINI ALBERTO**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare l'articolo 1, comma 738 con cui è stata abolita l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 12/05/2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

**DATO ATTO** che secondo l'articolo 31, comma 2, del suddetto regolamento "Il comune stabilisce annualmente il numero e le scadenze di pagamento del tributo (...)";

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 08 giugno 2020 con la quale sono state disciplinate le modalità e le scadenze dei pagamenti della TARI per l'anno 2020, individuate in due rate di acconto, scadenti il 30 giugno 2020 ed il 31 agosto 2020, con rata di conguaglio scadente il 31 dicembre 2020;

**PRESO ATTO** che il piano finanziario di ambito per l'esercizio 2021 non è stato ancora deliberato da ATO Toscana Centro, nè, al momento, è ipotizzabile la sua approvazione in tempi certi;

**VISTI:**

- l'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006, attualmente in vigore, secondo il quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

- l'art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011, introdotto dal D.L. n. 34/2019 (decreto crescita) stabilisce che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data di pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'Imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'Irpef, dall'IMU e dalla Tasi la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

**VISTO** l'art. 30 del D. L. n. 41/2021 (decreto sostegni) che:

- al comma 4, differisce ulteriormente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30 aprile 2021;

- al comma 5, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti entro il 30 giugno 2021; inoltre le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ed in caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla Tari o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile;

**CONSIDERATO** che:

- l'art. 1., comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone: *“Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della tari, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale...”*;

- la disposizione relativa alle due rate a scadenza semestrale è stato oggetto di diverse interpretazioni ma, probabilmente, l'intenzione del legislatore è di consentire al contribuente di assolvere al pagamento delle rate stabilite dal comune, godendo di un periodo di dilazione di almeno sei mesi;

- l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti, Arera, nel documento di consultazione n. 72/2021/R/rif del 23 febbraio 2021, avente ad oggetto *“Primi orientamenti per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”*, ha precisato che *“i comuni devono garantire l'accesso alla rateizzazione gratuita per almeno due rate semestrali”*;

**RITENUTO:**

- di dover prevedere un lasso di tempo, dalla scadenza della prima rata alla scadenza dell'ultima, non inferiore a sei mesi e di fissare la rata a conguaglio in data successiva al 1° dicembre;

- di stabilire, per il corrente anno, un numero di rate pari a tre, così ripartite:

due rate in acconto, con scadenza 30 giugno e 31 agosto 2021, calcolate sulle tariffe dell'anno precedente, comprendente il periodo dal 01 gennaio al 31 agosto 2021;

una rata a conguaglio, con scadenza 31 dicembre 2021, conseguente l'applicazione del Pef Tari 2021;

**VISTI:**

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147,

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

**DATO ATTO** dell'esame della presente proposta da parte della pertinente Commissione Consiliare nella seduta del 4 maggio 2021;

**VISTO:**

- l'art. 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in materia di competenza degli atti del Consiglio Comunale;

- lo Statuto Comunale;

**PRESO ATTO** dei pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000, all'uopo espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa Silvia Melani, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;

**DOPO** esame e discussione, nella quale sono intervenuti i seguenti Consiglieri e Assessori (vedi trascrizione della registrazione audio-digitale):

**Presidente Pacini** invita l'Assessore Gherardi ad illustrare il provvedimento.

**Assessore Gherardi** illustra il provvedimento in oggetto.

Si procede con le dichiarazioni voto:

**Guercini** (Agliaia in Comune) voto contrario.

**Nerozzi** (Agliaia Cambia) voto favorevole.

**Vannuccini** (Partito Democratico e Agliana Insieme) voto di astensione.

**Pieri** (Partito Democratico e Agliana Insieme) voto di astensione.

**Buono** (Lega Salvini Agliana) voto favorevole.

**Billi** (Lega Salvini Agliana) voto favorevole.

**Coppini** (Lega Salvini Agliana) voto favorevole.

**Santoro** (Lega Salvini Agliana) voto favorevole.

**Belli** (Lega Salvini Agliana) voto favorevole.

**Baroncelli** (Fratelli d'Italia) voto favorevole.

**Innocenti** (Fratelli d'Italia) voto favorevole.

**Siringo** (Fratelli d'Italia) voto favorevole.

**Biagioni** (Forza Italia Agliana) voto favorevole.

**Sindaco** voto favorevole.

**Presidente Pacini** voto favorevole.

**CON VOTI favorevoli n. 12 (Lega Salvini Agliana + Fratelli d'Italia + Forza Italia Agliana + Agliana Cambia), contrari n. 1 (Agliana in Comune) ed astenuti n. 2 (Partito Democratico e Agliana Insieme)**

#### **DELIBERA**

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di prevedere, per l'annualità 2021, le seguenti scadenze di pagamento: 30 giugno 2021, 31 agosto 2021, 31 dicembre 2021;

3) di prevedere che l'acconto, calcolato sulle tariffe dell'anno precedente, sia considerato sul periodo dal 01 gennaio 2021 al 31 agosto 2021;

4) di stabilire che la rata del 31 dicembre 2021 coinciderà con il conguaglio conseguente all'applicazione del piano economico finanziario TARI 2021;

5) di informare il gestore del servizio in tempo utile per la predisposizione e l'emissione degli atti di pagamento;

6) di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel Portale del Federalismo Fiscale.

**PRESIDENTE  
MILVA PACINI**

**SEGRETARIO COMUNALE  
PAOLA AVETA**